

# Smi denuncia il fallimento della ricetta online

*Da parte degli organi competenti, non si prevedono deroghe alla data di entrata in vigore della fase operativa relativa alla dematerializzazione della ricetta medica. Il Sindacato dei Medici Italiani, alla luce delle criticità emerse dalla fase di sperimentazione, si oppone a questa presa di posizione e invia una diffida alle Regioni contro eventuali sanzioni ai medici*

**N**on ci sono buone nuove dall'incontro presso il ministero dell'Economia e i sindacati medici sul progetto inerente la dematerializzazione della ricetta cartacea (M.D. 2012; 2: 14-15). Almeno questo è quanto si deduce dalla presa di posizione dello Smi che denuncia l'insuccesso della sperimentazione della ricetta online e si oppone a un'eventuale ricaduta sui medici di tale fallimento. Una simile decisione è il risultato dell'incontro del 29 febbraio scorso, presso il Ministero del Tesoro-Ragioneria dello Stato in cui, secondo quanto esposto dal sindacato, è stata esplicitata la volontà dello stesso Ministero di procedere alla fase operativa della ricetta online, senza valutare il reale successo delle sperimentazioni in corso nel Paese.

"Dai vari interventi - ha spiegato **Luigi De Lucia**, vice segretario nazionale Smi - è venuta alla luce la necessità da parte della Ragioneria di Stato di avere maggiori e più corrette informazioni dalle Regioni, sia sulla fase sperimentale della ricetta elettronica, sia sulla fase attuativa, soprattutto in quelle realtà sottoposte ai Piani di rientro". Questa carenza di informazioni e la consapevolezza che il buon esito della sperimentazione riguarda solo alcune Regioni è alla base

della presa di posizione del sindacato che diffida tutte quelle Regioni che non hanno provveduto ad adempiere compiutamente alla realizzazione di quanto previsto dagli accordi collettivi dei medici di medicina generale e del territorio (articolo 59/bis e 59/ter dell'Acn 2009) dal procedere all'entrata a regime del nuovo sistema di invio delle ricette online.

## ► Sanzioni illegittime

Secondo **Maria Paola Volponi**, responsabile nazionale Smi per l'area convenzionata, le applicazioni delle sanzioni previste da parte delle Regioni sarebbero del tutto illegittime se non vengono risolti gli evidenti problemi strutturali. "Tale imposizione - sottolinea Volponi - costituirebbe per i medici un obbligo lesivo della propria professionalità e un aggravio lavorativo, tecnico ed economico intollerabile e non previsto dalla convenzione.

Nella consapevolezza che il processo di ammodernamento informatico della medicina generale sia utile e auspicabile, lo Smi rimane, comunque, a disposizione per una serena e corretta condivisione delle strategie da mettere in campo per la migliore riuscita di tale progetto".

"Sinceramente - conclude Volponi - dal governo dei tecnici, ci aspettavamo più perizia e meno propaganda. Se però tanto le Regioni che l'Esecutivo non invertiranno la rotta, Smi si vedrà costretto ad adire le vie legali".



## Il dettato convenzionale

**L'art. 59 bis** dell'Acn 29 luglio 2009 al comma 4 afferma che il flusso informativo dei dati sanitari degli assistiti a cura dei medici di medicina generale attraverso la rete aziendale o regionale potrà essere avviato solo dopo adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel rispetto della normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati.

Modificazioni ed integrazioni - Acn 29 luglio 2009: Dopo l'articolo 59 dell'Acn 23 marzo 2005 è inserito il seguente:

**Art. 59 ter** - Tessera sanitaria e ricetta elettronica

1. Dal momento dell'avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il Ssn è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua.
3. L'inadempienza e la sua durata su base mensile sono

documentate attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.

4. La relativa trattenuta è applicata dall'Azienda sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell'inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l'inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L'eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dall'art. 30.

**L'art. 13 bis** dell'Acn 29 luglio 2009 afferma al comma 4 che il medico raccoglie, aggiorna e trasmette le informazioni all'Azienda sanitaria come previsto dall'art. 59 bis dello stesso accordo. Il comma 5 dell'art. 13 bis dello stesso Acn afferma che il medico "aderisce e utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale" ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal D.M. 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art. 59 bis.